

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2834)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalle Commissioni permanenti riunite 2^a (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) e 9^a (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968
(V. Stampati nn. 3684 e 316-ter)

d'iniziativa dei deputati DI GIANNANTONIO (n. 3684); GAGLIARDI, RICCIO, RAMPA, BERTE', MATTARELLI Gino, CAVALLARI ISGRO', CATTANEO PETRINI Giannina, DOSSETTI, SINESIO, FABBRI Francesco, QUINTIERI, RIPAMONTI, MISASI, CAIAZZA, TOROS e DEGAN (n. 316-ter)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1968*

Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del Genio civile, sentito il Comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia

superiore a lire 100 milioni; con decreto del Provveditore regionale alle Opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo e il competente Comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni ».